



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE II CIVILE**

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott.	Laura De Simone	Presidente
dott.	Sergio Rossetti	Giudice rel.
dott.	Francesco Pipicelli	Giudice

nel procedimento

**R.G. N. 679/2024**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della  
(cod. fisc. );

visto il ricorso in data 22.5.2024, con il quale la Procura della Repubblica di Milano ha chiesto che venga aperta la liquidazione giudiziale di ;

vista la documentazione prodotta;

vista la domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi con riserva depositata dalla società resistente il 9.7.2024 e, a seguire, il ricorso per l'omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti in data 9.9.2024, così come sostanzialmente modificato il 1.7.2025;

viste le opposizioni all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposte dalla Procura della Repubblica di Milano e dall'Agenzia delle Entrate;

viste le relazioni depositate dal Commissario Giudiziale e le memorie difensive della società resistente;

sentite le parti all'udienza del 12.2.2025;

osserva quanto segue.

La domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla società ricorrente non può trovare accoglimento.

In particolare, dal corredo documentale prodotto, risulta pacifico che la società ricorrente abbia già la disponibilità di cassa sufficiente al pagamento, oltre che dei creditori estranei, anche dell'Agenzia delle Entrate che ha negato il proprio consenso alla transazione fiscale e tanto nella misura del 30,5% delle proprie ragioni di credito.

Il Tribunale dovrebbe quindi procedere all'omologa forzosa dell'accordo di ristrutturazione proposto a norma della disposizione di cui all'art. 1 bis, co. 2, dl. 69/2023, *ratione temporis* vigente al momento di presentazione del primo ricorso pieno depositato dalla società, nonostante il dissenso dell'Agenzia delle Entrate.

Tale disposizione - analogamente a quanto attualmente previsto dall'art. 63, co. 4, lett. a), CCII - richiede però, ai fini dell'applicabilità del c.d. *cram down* fiscale, che l'accordo di cui si chiede l'omologazione non abbia carattere liquidatorio e, quindi, per esclusione, che il piano proposto sia in continuità aziendale.

La società ricorrente ritiene che effettivamente questa continuità sussista in quanto l'accordo stipulato tra (i) [redacted] proprietaria dell'attività alberghiera [redacted], (ii) essa ricorrente, quale affittuaria dell'azienda e (iii) [redacted] quale originaria subaffittuaria e ora cessionaria del contratto di affitto, prevede effettivamente che a seguito dell'omologazione l'attività dell'albergo [redacted] prosegua: nella sostanza, per quanto qui interessa, in base a tale accordo [redacted], in caso di omologa, cederebbe, senza corrispettivo alcuno, ad [redacted] il contratto di affitto d'azienda, mentre [redacted], si è già impegnata a corrispondere a titolo di canoni di noleggio dei beni mobili di proprietà della ricorrente, da settembre 2025 al luglio 2026, una somma pari a circa euro 128.000.

Nella sostanza, invece, [redacted], ancorché vi fosse obbligata sin dal 2024, nulla ha mai versato a [redacted], né risulta sia mai stato depositato alcun piano industriale di [redacted], quantomeno a seguito della modifica sostanziale della proposta del luglio 2025.

Il Codice della Crisi fornisce alcune indicazioni chiare volte a differenziare la continuità vera e propria - da cui scaturisce la possibilità di applicare una serie di disposizioni di favore per il debitore, tra cui l'omologa forzosa nonostante il dissenso delle agenzie fiscali e previdenziali - dalla continuità costruita esclusivamente sulla carta, in violazione, tra l'altro degli obblighi di correttezza e buona fede che dovrebbero presidiare lo sviluppo di qualsiasi strumento di regolazione della crisi a norma dell'art. 4 CCII.

Con una norma contenuta nel capo dedicato al concordato preventivo, ma a vocazione generale, il legislatore ha precisato innanzitutto (art. 84, co. 3) che, sia pure in misura non necessariamente prevalente, il soddisfacimento dei creditori deve derivare dal valore generato dalla continuità aziendale. Nel caso dell'accordo di ristrutturazione sottoposto al vaglio del Tribunale, è invece pacifico che dalla cessione del contratto di affitto d'azienda [redacted] non trarrà alcun apporto economico: [redacted], pur essendovi obbligata già da tempo, non ha corrisposto alcuna delle somme promesse a titolo di canoni di noleggio delle attrezzature dell' [redacted]. Ne consegue che la provvista destinata al soddisfacimento dei creditori - compresa quella che avrebbe dovuto provenire dalla prospettata continuità - non trae origine dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, ma esclusivamente dalla disponibilità di soggetti terzi a effettuare apporti di natura esogena.

Ancora, dall'art. 56 lett. g) - richiamato dall'art. 57 CCII e analogamente a quanto previsto dall'art. 87, lett. d) - si ricava che la domanda di accesso ad un ADR in continuità deve necessariamente prevedere un piano industriale. Tale disposizione

trova applicazione generale e non è limitata al caso della continuità diretta e cioè al caso in cui le risorse generate dalla prosecuzione dell'attività siano immediatamente destinate al servizio del debito. Il piano industriale, quindi, è necessario ai fini della ammissibilità della proposta anche nelle ipotesi di continuità indiretta, indipendentemente dal fatto che il cessionario dell'azienda ricavi la provvista necessaria per pagarla da fonti provenienti dalla stessa azienda o da fonti esogene.

La correttezza di tale ricostruzione, *i.e.* della necessità di un piano industriale anche nell'ipotesi in cui la proposta preveda una continuità indiretta, si ricava, da alcune disposizioni del Codice della Crisi come, ad esempio, dall'art. 23, co. 1 lett. a) che esprime il principio per cui l'obiettivo della continuità è quello di recuperare, all'esito della ristrutturazione, un'azienda in equilibrio economico finanziario e patrimoniale, almeno per un certo periodo di tempo.

L'assenza di un piano industriale e di qualsivoglia elemento idoneo a dimostrare la prosecuzione dell'attività in condizioni di equilibrio impedisce di qualificare l'ADR proposto come strumento in continuità aziendale. Tale carenza, di natura strutturale, preclude in radice l'applicazione del *cram down* fiscale, che costituisce presupposto indefettibile per l'omologazione in presenza del dissenso dell'Amministrazione finanziaria. Ne consegue l'inammissibilità della domanda di omologazione.

Deve inoltre osservarsi che se è vero, in base all'art. 41 Cost. "*l'iniziativa economica privata è libera*" di talchè nulla esclude che un imprenditore possa investire il proprio denaro in un'impresa eventualmente in perdita o addirittura decotta, ciò non toglie che tale libertà non possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale. Il legislatore, come detto, offre al debitore ampi strumenti e agevolazioni nel caso in cui, all'esito della ristrutturazione, sia recuperata al mercato un'impresa in equilibrio economico e finanziario. Se ciò, però, non avviene – o non è dimostrato che avvenga mediante la produzione di un chiaro piano industriale - ferma restando la possibilità di ciascuno di investire come meglio ritiene, resta esclusa la possibilità di avvantaggiarsi delle disposizioni concesse per il caso di redazione di un piano in continuità: mantenere nel mercato un'impresa in perdita (o che non si dimostra non sia in perdita), infatti, non solo non determina alcuna utilità sociale, ma anzi rappresenta una diseconomia.

In mancanza del deposito del piano industriale della \_\_\_\_\_, requisito necessario a norma dell'art. 56 lett. g) così come richiamato dall'art. 57 CCII, quindi, la domanda di omologazione proposta risulta inammissibile.

Risultano, viceversa, integrati tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

- A) sussistono, ai sensi degli artt. 3 e 4 Regolamento UE n. 848 del 2015, la giurisdizione e, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, dal momento che il centro degli interessi principali della società è situato in Italia e, precisamente, la sede legale è situata in Milano e non ricorrono elementi per localizzare un'eventuale sede diversa;
- B) la notifica si è perfezionata tempestivamente a mezzo PEC l'11.06.2024 ai sensi dell'art. 40 CCII e, come detto, il contraddittorio si è ampiamente sviluppato;

- C) sussiste la legittimazione della Procura della Repubblica a norma dell'art. 37 CCII;
- D) il debitore è un imprenditore che esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 CCII;
- E) dai bilanci prodotti risulta il superamento delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett d) CCII (solo nel 2023 attivo patrimoniale di € 6.174.895, ricavi lordi per € 794.163, debiti per € 15.595.451)
- F) il debitore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b) CCII come risulta: dalle dichiarazioni confessorie emergenti dalla stessa domanda di omologa dell'ADR proposta volta a definire un ingente debito erariale portato da cartelle di pagamento non rateizzate. Tutte le richiamate circostanze palesano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri e credito di terzi per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

#### **PQM**

visti gli artt. 2, 49 e 121 e ss CCII;

#### **DICHIARA**

Inammissibile la domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dalla \_\_\_\_\_ e per l'effetto

#### **DICHIARA**

l'apertura della liquidazione giudiziale di \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, quale procedura principale di insolvenza *ex art. 3 par. 1 Reg. UE 848/2015*

#### **NOMINA**

Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;

#### **NOMINA**

- 1) curatore dott./avv. MICAELA CECCA, professionista che ha i requisiti di cui al novellato art. 358 CCII;
- 2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
- 3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo **in data 09/06/2026 ad ore 10:45** e dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga in presenza innanzi al Giudice Delegato presso il Palazzo di Giustizia, stanza 33, piano secondo, lato Manara;
- 4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 CCII;

- 5) ordina al curatore di effettuare le comunicazioni di cui all'art. 200 CCII;
- 6) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 7) ordina al curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art. 193 CCII;
- 8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
- 9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 CCII.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 12/02/2026.

Il Giudice estensore  
Dott. Sergio Rossetti

Il Presidente  
dott.ssa Laura De Simone